

1.
P.U. 83-1/2025

Ricorso Concordato minore UNO SPORT DI BIANCHINI & C. S.a.s.



TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione Fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa Claudia Frosini,

letta la proposta di concordato minore presentata da UNO SPORT DI BIANCHINI & C. S.a.s.;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi;

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la società ha sede in Civitella Paganico (GR);

ritenuto che:

- la proposta di concordato minore sia stata presentata da soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza come emerge dalla relazione dell'OCC in ordine all'assenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CC..II., sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1 e 74 CCI la stessa è legittimata a proporre il concordato minore. La proposta di concordato è di natura liquidatoria e prevede l'apporto di risorse esterne ai sensi dell'art. 74 comma 2 CC.II.;
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso che la società ricorrente è gravata da debiti per euro 126.827,89 ed è proprietaria di beni immobili e di conti correnti con un modesto saldo (circa € 5.000,00) e dispone attualmente di un canone annuale di affitto di azienda pari ad € 15.600,00.

rilevato che:

- la relazione del gestore della crisi rag. Claudio Innocenti Periccioli contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall'art. 76, c. 2 CCI;



termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il commissario giudiziale trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione

DISPONE

che a cura del commissario giudiziale il presente decreto:

- X - sia pubblicato sul sito web del Tribunale di Grosseto e nel registro delle imprese in relazione alla ditta individuale del ricorrente;
- X - sia trascritto nei registri immobiliari;

DISPONE

che il commissario giudiziale relazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per la soddisfazione integrale del ceto creditorio, così come prospettato nel ricorso alla luce della perizia immobiliare in atti.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi rag. Claudio Innocenti Periccioli, all'OCC, al commissario giudiziale dott. Alberto Marchi.

Grosseto, 10.10.2025

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Frosini

